



# COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Reg. Data 31-01-2017

COPIA

**Oggetto:** REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NON RISCOSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE.- APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19:20, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

MONTEPARA FABRIZIO	P	COLANERO LORENA	A
CICOLINI VINCENZO	A	D'ALLEVA LUIGI	P
PINTO NICOLO'	P	D'ANGELO NICOLO'	P
CIPOLLONE ROCCO	P	CARAFÀ RINO	P
DI POMPO MARCO	P	CENTANNI ANDREA	P
FERRANTE GIOVANNA	P	D'ALLEVA LEONARDO	P
CIVITARESE ROCCO	P		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTEPARA FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Sabatini Cristiana, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

**Premesso** che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

**PARERE:** Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 28-01-2017

Il Responsabile del Servizio  
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

**PARERE:** Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: 28-01-2017

Il Responsabile del Servizio  
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente; aperta la discussione, interviene il Consigliere D'Angelo Nicolò, il quale chiede se il decreto in argomento sia applicabile anche ai concessionari diversi da Equitalia e se la decisione finale spetti al Ente o al concessionario;

Risponde il Sindaco-Presidente che, con un emendamento al decreto, hanno esteso l'applicabilità della norma anche agli altri concessionari; in merito al potere decisionale, chiarisce che rimane sempre in capo al Responsabile dell'Ufficio Tributi, mentre il concessionario cura l'istruttoria della richiesta; non essendovi ulteriori interventi da parte dei Consiglieri comunali, preso atto della proposta in oggetto di seguito riportata;

### **PREMESSO CHE**

- L'art. 6 ter "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito in legge n.225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639. Del 1910 notificati dal 2000 al 2016,
- L'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione della sanzione applicata nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento,
- Nella definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art.27 della legge n.689 del 1981;
- Il Comune può disporre la definizione con delibera di Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016 sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1 febbraio 2017;
- Entro trenta giorni dall'adozione del regolamento occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune;

### **CONSIDERATO CHE**

- Il regolamento per la definizione agevolata, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale così come previsto dall'art. 6 ter del D. L. n. 193 del 22 ottobre 2016;
- È opportuno disciplinare le procedure nel dettaglio in un apposito regolamento anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- La definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il comune offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti oramai vetusti ed abbattendo i costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

**RITENUTO DI** approvare la definizione agevolata delle entrate tributarie ICI/IMU e TARSU/TARES/TARI non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

**RICHIAMATO** l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

**RITENUTO DI** approvare l'allegato regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

**VISTO** l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.n. 267 del 2000 relativo alle attuali competenze del consiglio comunale;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del testo unico degli enti locali da parte dei Responsabili di servizio;

Con la seguente votazione: Consiglieri presenti: n. 11 - votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11 - voti contrari: // - astenuti: //

### **DELIBERA**

- **DI APPROVARE** il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie ICI/IMU e TARSU/TARES/TARI non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale secondo l'allegato schema in linea con quanto disposto dall'art. 6 ter del decreto legge n. 193 del 2016, convertito in legge n.225 del 2016;
- **DI DARE ATTO** che alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune provvederà il Responsabile della Trasparenza Amministrativa.

Con separata votazione favorevole, resa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DICHIARA**

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, vista l'urgenza di provvedere entro il termine del 1° febbraio 2017.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to MONTEPARA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sabatini Cristiana

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 24-02-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 24-02-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 132 DEL 24-02-2017

---

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-01-2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 24-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sabatini Cristiana

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 24-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sabatini Cristiana

